

Città di
MAIORI
Costa d'Amalfi



Comune di Maiori

“Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.”

INDICE

Articolo 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	pag.	3
Articolo 2 – DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA.....	pag.	3
Articolo 3 – SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE.....	pag.	3
Articolo 4 – MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE ISTANZE.....	pag.	4
Articolo 5 – MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE.....	pag.	4
Articolo 6 – COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	pag.	5
Articolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI.....	pag.	5

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

ART.2 - DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 10.000,00.

ART. 3 - SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovino in posizione di irregolarità tributaria in misura superiore all'importo di euro 10.000,00 (diecimila) non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione

a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

4. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

ART. 4 - MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE ISTANZE

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.
2. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

ART. 5 - MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE

1. In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza bimestrale, l'ufficio SUAP provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio.
3. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 60 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi

oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

6. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6 - COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2022.